



# ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - [czis00300n@istruzione.it](mailto:czis00300n@istruzione.it) – [czis00300n@pec.istruzione.it](mailto:czis00300n@pec.istruzione.it) –  
[www.iiscostanzodecollatura.gov.it](http://www.iiscostanzodecollatura.gov.it)



AI DOCENTI  
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE VF

CIRCOLARE

## **OGGETTO: assenza arbitraria della classe VF**

In riferimento all'assenza collettiva della Classe VF del Liceo Scientifico di Decollatura, si precisa che trattasi di assenza arbitraria e ingiustificata, pertanto i docenti giustificeranno soltanto i ragazzi che entro la giornata di domani presenteranno alla Scuola certificato medico.

Per tutti gli altri, l'assenza è da ritenersi ingiustificata e, naturalmente, inciderà sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

In riferimento, poi, alla modalità di richiesta dell'Assemblea studentesca di Istituto, si ricorda ai ragazzi quanto già detto all'inizio dell'anno scolastico, quando la Dirigente Scolastica ha mostrato loro il Testo Unico sull'Istruzione.

Per completezza di informazione, si riporta la circolare ministeriale **27 dicembre 1979, n. 312**

## **Prot. n. 3856 - Oggetto: Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica**

### "Introduzione

Continuano a pervenire, da parte dei Provveditorati agli studi e da singole scuole, quesiti relativi alle modalità di attuazione del diritto di assemblea riconosciuto agli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La materia, come è noto, potrà formare oggetto di approfondito esame nel corso della conferenza nazionale dalla quale scaturiranno le eventuali modificazioni all'attuale ordinamento legislativo degli organi collegiali. Per intanto, non vi è motivo perché le vigenti norme non siano pienamente osservate.

Allo scopo, quindi, di dare risposta, con un unico atto, ai vari quesiti e di realizzare la necessaria unità di indirizzo nella materia in perfetta armonia e coerenza con l'attuale legislazione, si forniscono i chiarimenti che seguono.

#### I.- Diritto di assemblea

E' regolato dall'art. 42 del D.P.R. n. 416/1974. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso decreto.

#### II.- Oggetto del dibattito nell'assemblea di istituto

L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società (art. 43 del D.P.R. n. 416/1974). Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma "in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" e non per altre finalità.

Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

#### III.- Convocazione – ordine del giorno e data dell'assemblea di istituto – preavviso alle famiglie

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco – espressione, quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43) – o del 10% degli studenti (art. 44): il preside è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla Legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10% degli studenti. Si chiariscono che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti.

La raccolta di firma per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.

**L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. La preventiva comunicazione al preside della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al preside (art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.**

**La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.**

**Il preside, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura "visto il preside" seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il documento stesso, munito del visto del Preside a certificazione della legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del preside stesso, all'albo della scuola. "**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Antonella Mongiardo)

f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 39/1993